

Codice A1816A

D.D. 28 gennaio 2019, n. 236

R.D. 523/1904 - P.I. 6176 - Istanza di autorizzazione idraulica per la rimozione dell'attraversamento del torrente Ellero con condotta aerea nei comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana (CN). Richiedente: Itinera S.p.A. - Tortona (AL).

In data 29/11/2018 la Società Interstrade S.p.A., con sede in Tortona (AL), S.P. 211 della Lomellina n. 3/13, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la rimozione della condotta aerea di trasporto delle acque di lavaggio lavorazione inerti, attraversante il torrente Ellero, nei pressi della confluenza del torrente Lurisia, nei comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana (CN).

In data 19/12/2018, è pervenuta la richiesta di variazione dell'intestazione della pratica, a seguito della fusione societaria per incorporazione della Società Interstrade S.p.A nella Società Itinera S.p.A con sede in Tortona (AL), S.S. 10 per Alessandria n.6/a.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'arch. Marcello Boetti, in base ai quali è previsto l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione della condotta aerea di trasporto delle acque di lavaggio lavorazione inerti, attraversante il torrente Ellero nei comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana (CN), e dei tralicci presenti in alveo, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

Non si è proceduto a effettuare la pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale in quanto trattasi di lavori di rimozione di una condotta e dei tralicci di sostegno della stessa presenti all'interno dell'alveo del corso d'acqua. L'occupazione del demanio idrico di cui alla pratica CNA532, senza titolo, è in regola con il pagamento degli indennizzi.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Ellero con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati evitando di danneggiare la briglia in cls e massi presente in alveo, mantenendo la fondazione dei tralicci a raso della briglia stessa, così come indicato nella relazione tecnica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Itinera S.p.A con sede in Tortona (AL), S.S. 10 per Alessandria n. 6/a alla realizzazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione della condotta aerea di trasporto delle acque di lavaggio lavorazione inerti, attraversante il torrente Ellero nei comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana (CN), e dei tralicci presenti in alveo, secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono vistati, nel rispetto della prescrizione sopra riportata e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
4. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
5. a seguito di accertamento, da parte del Settore scrivente, dell'avvenuta rimozione della tubazione, si provvederà, ai sensi dell'art.15 del D.P.G.R. 14/R/2004 e s.m.i., ad emettere il provvedimento di cessazione della pratica demaniale (CNA532) e alla conseguente liberazione dal pagamento degli indennizzi;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
10. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
geol. M.Grazia Gallo
dott. Walter Bessone